

STUDIO LEGALE
 AVV. ILARIO LO GIUDICE
 Via Malta n.115
 Tel./Fax 0934597437
 93100 Caltanissetta
 E-mail ilariolog giudice@gmail.com

H7

ATTO ESSETE
 ORIGINALE

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.700 C.P.C.

Per il Sig. **GOLISANO GIANLUIGI**, nato a Caltanissetta il 21.05.1992 (c.f. GLSGLG92E21B429R), ivi residente in Via N. Colajanni n.16, elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico di posta elettronica certificata ilario.logiudice@avvocaticl.legalmail.it appartenente all'Avv. Ilario Lo Giudice (c.f. LGDLRI70D28B429U) con studio in Caltanissetta, via Malta n.115, da cui è rappresentato e difeso in virtù del mandato rilasciato su foglio separato da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art.18, comma 5, D.M. Giustizia n.44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n.48/2013; all'uopo il nominato difensore dichiara di volere ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente procedimento al numero di fax 0934597437 ed alla seguente casella di posta elettronica certificata ilario.logiudice@avvocaticl.legalmail.it

RICORRENTE

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del suo ministro e legale rappresentante pro tempore, (c.f. 80185250588) domiciliato ex lege presso l'avvocatura dello Stato di Caltanissetta

E NEI CONFRONTI

Dei Sigg. Guccione Gaetano e Maniscalco Rosaria

CONTROINTERESSATI

PER LA RETTIFICA

del punteggio attribuito all'odierno ricorrente, inserito nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) della provincia di Caltanissetta, vigenti per il biennio 2022/2024, previa disapplicazione dell'atto impugnato -ove occorra- e di ogni altro atto presupposto o successivo, essendo il punteggio attribuito erroneo per i motivi di seguito spiegati cui per un migliore



STUDIO LEGALE
AVV. ILARIO LO GIUDICE
Via Malta n.115
Tel./Fax 0934597437
93100 Caltanissetta
E-mail ilariologiudice@gmail.com

intelligenza si premette in fatto ed in diritto

FATTO

Si premette:

-**che** il Sig. **Golisano Gianluigi**, è in possesso della laurea in giurisprudenza e dei relativi 24 CFU, abilitativi all'insegnamento e acquisiti in forma curriculare, extracurriculare o aggiuntiva nelle attività antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ragion per cui rientra nella **seconda fascia delle Gps** ai fini dell'insegnamento delle materie rientranti nella **classe di concorso A046**;

-**che**, inoltre, avendo conseguito, precedentemente alla laurea, il diploma presso l'ITGC Rapisardi di Caltanissetta, in aggiunta ai 24 CFU, sopra citati, è idoneo all'insegnamento delle materie rientranti nella **classe di concorso B016**;

-**che** sia la laurea sia il diploma costituiscono titolo di accesso per ogni classe di concorso di riferimento, a cui potevano essere aggiunti titoli culturali e di servizio;

-**che** entro l'anno 2021 ha conseguito presso l'università E-Campus e presso altri enti, riconosciuti dal Ministero resistente, i seguenti titoli culturali: Insegnamento con metodologia Clll; Master I livello; Esol International CEFR C2; P.E.K.I.T.; Corso digitale Coding; Corso uso didattico Lim; Corso uso didattico Tablet;

-**che**, infine, il ricorrente ha prestato la propria attività di servizio dall'11/04/22 al 09/05/22 presso l'istituto tecnico Luigi Pirandello di Canicatti;

-**che** dalle ore 09.00 del 12 maggio 2022 alle ore 23.59 del 31 maggio 2022 gli aspiranti candidati potevano presentare le proprie istanze di inserimento nelle graduatorie provinciali accedendo al relativo portale nella pagina "Istanze Online" ed inserendo le proprie domande di iscrizione nelle "Graduatorie Provinciali e di Istituto di supplenza aa.ss. 2022/23 e 2023/24" sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul detto portale;

-**che** l'odierno ricorrente ha inserito sul portale "Istanze Online" la domanda di partecipazione alle GPS riguardanti la provincia di Caltanissetta in data 24/05/2022;



STUDIO LEGALE
AVV. ILARIO LO GIUDICE
Via Malta n.115
Tel./Fax 0934597437
93100 Caltanissetta
E-mail ilariologiudice@gmail.com

-che nella domanda presentata i titoli di accesso nonché i titoli di servizio e culturali devono essere inseriti nelle apposite caselle, come da modulo precompilato, solo una volta pur concorrendo per due diverse classi di concorso ed inserendovi le scuole ove l'aspirante preferisca ricevere l'assegnazione dell'incarico;

-che, nonostante il corretto inserimento dei titoli posseduti, il punteggio attribuito all'odierno ricorrente per ogni classe di concorso, risultante dalle graduatorie delle GPS pubblicate è erroneo e non corrispondente a quello effettivamente spettantegli;

-che il Sig. Golisano Gianluigi, in seguito al risultato di punteggio ottenuto, ha presentato reclamo al dirigente scolastico dell' I.I.S.S. "Sebastiano Mottura" in qualità di scuola polo, in data 03/08/22, con lo scopo di far valere le proprie ragioni e chiedere la rettifica dei punti attribuiti ad ogni singolo titolo;

-che tale reclamo è stato rigettato tramite e-mail con la seguente motivazione: *"si comunica che le Sue segnalazioni non sono state accolte. Nella Classe di concorso B016 a sistema risultano soltanto le certificazioni informatiche per punti 2, e la certificazione linguistica per punti 6, totale punti 8 correttamente valutati. Nella classe di concorso A046 a sistema risulta soltanto il titolo culturale B15 per punti 4 ed il Clil che erroneamente è stato inserito in B12 per punti 6, mentre andava inserito in B13 per punti 3 per un totale di punti 4. Quanto non inserito in ogni specifica graduatoria non può essere valutato. Per la dirigente Scolastica, Prof. Orazio Palermo"*;

-che il Sig. Golisano in data 05/08/22, prot. N. 0008867/22, ha contestato la motivazione fornita dal dirigente scolastico della scuola polo, significando che come si evince dalla domanda generata in automatico in formato PDF dal sistema Polis (mpi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE I.7247803.24-05-22 che allegava al reclamo), i titoli attribuiti del punteggio reclamato sono tutti indicati nella domanda da pagina 4 al pagina 10: pertanto reitavava il proprio reclamo, specificando di conoscere i nominativi dei componenti della commissione valutatrice delle domande di ammissione alle graduatorie



STUDIO LEGALE
AVV. ILARIO LO GIUDICE
Via Malta n.115
Tel./Fax 0934597437
93100 Caltanissetta
E-mail ilariologiudice@gmail.com

provinciali, posto che, recatosi fisicamente presso la scuola, non aveva rinvenuto alcun componente della relativa commissione con cui poter intloquire in presenza;

-che, per tali ragioni, il Sig. Golisano in data 05/08/22 ha presentato, presso la medesima scuola, anche al fine di conoscere le generalità dei possibili controinteressati, la richiesta di accesso agli atti ex L. 241/90, Prot. n. 0008861/22, rimasta lettera morta;

-che, il sindacalista compulsato, Sig. Dario Tumminelli ha riferito che per un problema di funzionamento del sito del MINISTERO RESISTENTE, si erano verificati numerosissimi casi in cui i tioli allegati alle istanze di ammissione on line non erano visibili dalle sedi periferiche che visionavano la domanda: in altri termini non tutti i titoli allegati alla domanda erano visibili e vioisionabili dalla scuola polo, circostanza poi confermata dallo stesso vice preside dell'Istituto "S.Mottura" (scuola polo);

-che, come dimostra la domanda allegata -generata automaticamente in in PDF in sede di completamento della procedura di inserimento delle GPS (mpi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE I.7247803.24-05-22), la stessa conteneva l'indicazione di tutti i titoli posseduti ed erroneamente non valutati in sede di redazione della graduatoria;

-che l'erronea valutazione del punteggio spettante al ricorrente, con la sua conseguente erronea collocazione in graduatoria in una posizione di gran lunga inferiore a quella spettantegli, gli preclude la possibilità -in concreto- di ricevere un incarico come docente supplente non solo per un anno ma per il biennio durante il quale le gps saranno valide, ossia per l'intero periodo 2022/2024.

DIRITTO

I

Preliminarmente, anche al fine di prevenire superflue eccezioni del Ministero, si rileva che la giurisdizione si appartiene al giudice adito, in considerazione del fatto la Suprema Corte di Cassazione, in tema di inserimento in graduatoria, ha affermato che occorre distinguere: *"se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto*



STUDIO LEGALE
 AVV. ILARIO LO GIUDICE
 Via Malta n.115
 Tel./Fax 0934597437
 93100 Caltanissetta
 E-mail ilarioloiudice@gmail.com

amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (Cass. ord. n. 25972/del 16/12/2016).

Tale principio è stato ribadito dal provvedimento della Cassazione Sezioni Unite n. 25837/16; nella motivazione si legge “*ne consegue che, ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario... ..Nella specie, la domanda dei ricorrenti non è volta all'annullamento di un qualsivoglia atto amministrativo, ma unicamente ad*



STUDIO LEGALE
 AVV. ILARIO LO GIUDICE
 Via Malta n.115
 Tel./Fax 0934597437
 93100 Caltanissetta
 E-mail ilariolog giudice@gmail.com

ottenere il riconoscimento del diritto all'inserimento in III fascia delle graduatorie permanenti ad esaurimento della Provincia di Sondrio, sul presupposto che il detto diritto discenda direttamente dalla normazione primaria; si tratta, quindi, di una domanda che rientra appieno nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale certamente non è preclusa la disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi che detto inserimento possano precludere”.

Ebbene, la fattispecie oggetto di causa è del tutto analoga (se non identica) a quella portata al vaglio della Cassazione che ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario.

II

Ciò chiarito si evidenzia che l’ordinanza n.112/2022, emessa e pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, all’art 3 statuisce le disposizioni generali per le GPS e nello specifico al punto 2 enuncia: *“Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”*

Al punto 5 del medesimo articolo citato viene disposto che *“Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 6 agosto 2020 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2020/2021-2021/2022 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 6 agosto 2020.”*

Il richiamo all’art.3 ord. 112/2022 fa comprendere come il risultato di punteggio attribuito al Sig. Golisano Gianluigi, che sarebbe dovuto scaturire da una somma algebrica



STUDIO LEGALE
 AVV. ILARIO LO GIUDICE
 Via Malta n.115
 Tel./Fax 0934597437
 93100 Caltanissetta
 E-mail ilariolog giudice@gmail.com

dei punti assegnati dalle tabelle ministeriali ad ogni titolo conseguito entro la data di scadenza, sia del tutto **non corretto**.

Oltre i titoli di accesso, quali la laurea magistrale in giurisprudenza ed il diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore, nonché i 24 CFU abilitanti all'insegnamento, il ricorrente possiede i titoli culturali conseguiti presso enti riconosciuti dal Ministero reistente e, segnatamente:

- Master I livello (metodologie didattiche), conseguito in data 19/07/2019 presso l'università telematica E Campus;
- Esol International CEFR C2, conseguito in data 23/03/21 presso il Learning Resource Network;
- P.E.K.I.T, conseguito in data 25/03/21 presso la Fondazione Onlus Sviluppo Eurpa;
- Corso digitale Coding, conseguito in data 21/04/21 presso l'Istituto Salvemini;
- Corso uso didattico LIM, conseguito in data 07/05/21 presso l'Istituto Salvemini
- Corso utilizzo Tablet, conseguito in data 10/05/21 presso l'Istituto Salvemini;
- Insegnamento con metodologia Clil, conseguito in data 16/11/21 presso IUM Academy School.

Nel caso oggetto di esame tali titoli sono stati valutati idonei e riconosciuti, ma come comunicato dall'Istituto Mottura -scuola polo- relativamente alla *“classe di concorso B016 a sistema risultano soltanto le certificazioni informatiche per punti 2 e la certificazione linguistica per punti 6”* per cui sono stati attribuiti solo 8 punti, mentre *“per la classe di concorso A046 a sistema risulta soltanto il titolo culturale B15 per punti 1, ed il Clil che erroneamente è stato inserito in B12 per punti 6, mentre andava inserito in B13 per punti 3”* per un totale di 4 punti.

Ciò rilevato è innanzitutto errato suddividere i titoli posseduti per le due classi di concorso per le quali il candidato poteva concorrere, in considerazione del fatto che essendo egli in possesso di titoli che valgono per entrambe le classi di concorso, essi, nella loro totalità,



STUDIO LEGALE
 AVV. ILARIO LO GIUDICE
 Via Malta n.115
 Tel/Fax 0934597437
 93100 Caltanissetta
 E-mail ilariolog giudice@gmail.com

dovevano essere valutati per ciascuna classe di concorso e non suddivisi tra le due classi: del resto se li si possiede per una una classe di concorso e valgono anche per l'altra, è ovvio che essi valgono anche per l'altra classe!

Quindi, cosiderando corretta la valutazione operata dalla scuola polo secondo cui la Clil andava inserita in B13 per un totale di tre punti, già sulla sola scorta dei titoli che risultavano indicati nella domanda, il punteggio che avrebbe dovuto essere attribuito al ricorrente era maggiore rispetto a quello attribuito.

In altri termini, si ribadisce, il ricorrente aveva diritto a vedersi attribuito il punteggio complessivo dei titoli posseduti, mediante semplice somma algebrica e non con suddivisione dei titoli tra le due classi di concorso.

Segnatamente si specifica che relativamente alla **Classe di Concorso A046** i punteggi avrebbero dovuto essere ripartiti come segue:

1. Un punteggio pari a 12 punti per il titolo di accesso alla classe di concorso ed in più 0,5 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110 (il punteggio ottenuto dal ricorrente è pari a 23 punti, pertanto si ritiene corretto, in quanto il voto di laurea magistrale in giurisprudenza risulta essere 98/110);
2. Un punteggio pari a 1 punto per il Master di I livello inserito in TAB4-B15 (il punteggio ottenuto è pari a 1 punto per cui si ritiene corretto);
3. Un punteggio pari a 3 punti per l'insegnamento con metodologia CLIL, inserito in TAB4-B12 (punteggio attribuito corretto);
4. Un punteggio pari a 6 punti per l'Esol International CEFR C2, inserito in TAB4-B14 (poiché all'odierno ricorrente, in merito a tale titolo, non è stato attribuito alcun punteggio, esso è certamente errato);
5. Un punteggio pari a 0,5 punti per le certificazioni informatiche, inseriti in TAB4-B17 per un **totale di due punti**, essendo quattro le certificazioni (poiché all'odierno ricorrente, in merito a tale titolo, non è stato attribuito alcun punteggio, esso è errato);



STUDIO LEGALE
AVV. ILARIO LO GIUDICE
Via Malta n.115
Tel./Fax 0934597437
93100 Caltanissetta
E-mail ilariolog giudice@gmail.com

6. Un punteggio pari a 2 punti per ciascun mese di servizio prestato per la classe di concorso di riferimento (punteggio attribuito corretto).

Quindi il punteggio attribuito dal Ministero resistente per la classe di concorso **A046** presa in considerazione è pari a 29 punti **a fronte di 37 punti** che invece avrebbero dovuto essere riconosciuti, come calcolato effettuando una somma algebrica dei punti determinati per ogni titolo inserito nella domanda GPS.

Parimenti, esaminando la **Classe di Concorso B016** i punteggi avrebbero dovuto essere attribuiti come segue:

1. Un punteggio pari a 15,5 punti per il titolo di accesso alla classe di concorso (punteggio base 12, più 0,5 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110, punteggio attribuito corretto);
2. Un punteggio pari a 3 punti per l'insegnamento con metodologia CLIL, inserito in TAB4-B12 (tale punteggio è corretto);
3. Un punteggio pari a 6 punti per l'Esol International CEFR C2, inserito in TAB4-B14 (punteggio attribuito corretto).
4. Un punteggio pari a 0,5 punti per le certificazioni informatiche, inserite in TAB4-B17 (punteggio attribuito di 2 punti corretto avendo inserito nella domanda quattro certificazioni informatiche);
5. Un punteggio pari a 1 punto per ogni mese di servizio prestato per una diversa classe di concorso (il punteggio attribuito è errato in quanto al ricorrente non è stato attribuito alcun punteggio per la classe di concorso A046 in ragione del servizio effettuato presso l'istituto Pirandello di Canicatti.

Quindi, il punteggio attribuito da Ministero resistente per la classe di concorso **B016** è pari a 24,5 punti **a fronte di 27,5** che invece avrebbero dovuto essere riconosciuti, come calcolato, effettuando una somma algebrica dei punti determinati per ogni titolo inserito nella domanda GPS.



STUDIO LEGALE
AVV. ILARIO LO GIUDICE
Via Malta n.115
Tel./Fax 0934597437
93100 Caltanissetta
E-mail ilariolog giudice@gmail.com

III

E' noto che le GPS, a causa della tempistica estremamente ristretta nella presentazione delle istanze e anche a causa di problemi tecnici con la nuova interfaccia informatizzata del Ministero, sono state costituite con numerosi errori determinati da punteggi non corretti presenti in maniera assai diffusa su tutto il territorio nazionale.

L'ordinanza n.112/2022 all'art.7 indica le modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alle GPS, prevedendo al comma 6 che *“L'amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell'aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore”*.

Dalla lettura dei successivi articoli dell'ordinanza ministeriale in esame, si evince che il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati viene calcolato direttamente dal sistema informatico.

Ciononostante occorre interpretare tali disposizioni secondo un criterio letterale, sistematico e teleologico.

Invero il sistema informatico si limita a “proporre” il punteggio che deve essere poi verificato dall'Amministrazione non solo contro i candidati, ma anche a favore degli stessi in caso di difformità.

Infatti il successivo comma 6 prevede espressamente che *“in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”*.

La logica della disciplina in esame è da considerarsi nell'ottica del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione che, nella gestione di procedure



STUDIO LEGALE
AVV. ILARIO LO GIUDICE
Via Malta n.115
Tel./Fax 0934597437
93100 Caltanissetta
E-mail ilariolog giudice@gmail.com

pubbliche ad alto afflusso ed in applicazione di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, si avvale di sistemi informatici per l'istruzione dei vari procedimenti.

Ciò non toglie che rimangono saldi i principi normativi in materia di attribuzione del punteggio e di formazione delle graduatorie che non possono essere disattesi dalle limitazioni dei sistemi informatici in quanto l'operato della PA deve comunque conformarsi ai principi di buona fede e correttezza nei rapporti con i cittadini ricorrendo anche, ove possibile, ad un soccorso istruttorio e senza violazione al par condicio tra i concorrenti.

Nel caso di specie la norma richiede espressamente che i titoli debbano essere dichiarati con la modalità informatica.

La mancata indicazione in assoluto di tali titoli non consentirebbe alcun soccorso istruttorio, ma il ricorrente ha inserito correttamente i titoli posseduti.

Nel caso di specie la scuola polo di competenza risulta essere l'I.S.S. "Sebastiano Mottura", sita in Caltanissetta, in Viale della regione n.71, dinanzi alla quale l'odierno ricorrente ha presentato reclamo entro i canonici 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie su relativo sito.

Il vicepresidente pro tempore, il Prof.re Orazio Palermo, con cui il ricorrente ha interloquito personalmente, ha spiegato che l'errore era a monte nella procedura di verifica dei titoli da parte del sistema informatico, per cui i titoli visibili dalla scuola polo in sede di validazione delle graduatorie erano quelli che poi sono stati inseriti nella risposta al reclamo presentato in data 03/08/22, con cui quest'ultimo veniva rigettato affermando la verifica di un errore di sistema informatico nella lettura dei suddetti titoli: **se non che l'errore di sistema non può essere attribuito a colpa del Sig. Golisano Gianluigi poiché i titoli risultano correttamente inseriti nell'istanza di partecipazione alle graduatorie provinciali**, la quale una volta caricata sulla pagina dedicata alle "istanze online" genera un certificato in formato PDF. Il documento così generato in formato PDF



STUDIO LEGALE
AVV. ILARIO LO GIUDICE
Via Malta n.115
Tel./Fax 0934597437
93100 Caltanissetta
E-mail ilariologiudice@gmail.com

(mpi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE I.7247803.24-05-22) ha validità di prova piena ed inconfutabile dei titoli posseduti e trasmessi.

Successivamente a tale rigetto di rettifica del punteggio, l'odierno ricorrente ha presentato un secondo reclamo presso la medesima scuola polo, ritenendo non conforme a verità quanto esposto con la email ricevuta di rigetto del primo reclamo.

Anche questo reclamo, è stato rigettato con la medesima (erronea) motivazione, sebbene fosse stato allegato allo stesso la copia del PDF generato dal sistema all'atto di presentazione della domanda on line.

Oggetto della presente controversia, quindi, è l'erronea assegnazione a Glosiano Gianluigi di punti 29, piuttosto che 37 punti per la classe di concorso A046 e di 24,5 punti piuttosto che 27,5 per la classe di concorso B016, a fronte dei titoli posseduti ed indicati nella domanda di partecipazione alla formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il biennio scolastico 2022/2023 e 2023/ 2024.

Il punteggio per i titoli di servizio è stato attribuito, dal suddetto sistema informatizzato di redazione della graduatoria, sulla base del "flag" o "crocetta" apposti dallo stesso aspirante in sede di compilazione telematica della domanda, che non ha riconosciuto i titoli posseduti ed allegati alla stessa come comprovato dal documento PDF generato dal sistema all'atto della trasmissione della domanda on line.

Si tratta quindi di capire se la richiesta di rettifica, effettuata dal ricorrente in seguito alla redazione e pubblicazione delle graduatorie, fosse o meno accoglibile da parte dell'amministrazione e, in mancanza, se le doglianze del ricorrente possono ritenersi in questa sede fondate.

La risposta al quesito non può che essere positiva, in considerazione, peraltro, del contenuto dell'Ordinanza n. 60 che dalla nota del Ministero n. 1550 del 4/9/2020, il cui scopo è quello di evitare difformità nelle valutazioni.

Infatti, **"in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente**



STUDIO LEGALE
 AVV. ILARIO LO GIUDICE
 Via Malta n.115
 Tel./Fax 0934597437
 93100 Caltanissetta
 E-mail ilariologiudice@gmail.com

posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria".

Inoltre, nella nota ministeriale del 4/9/2020 (recante "Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze") si legge: "... *segnalo l'opportunità, secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste*".

Nel caso di specie, dallo stesso tenore testuale della domanda compilata dal ricorrente (all. 3 al ricorso) emerge il possesso di tutti i titoli dichiarati da pag.4 a pag.10 della domanda, valevoli per ciascuna classe di concorso cui lo stesso ha partecipato.

Pertanto, il punteggio attribuito che assegna al ricorrente solo alcuni punti rispetto a tutti i titoli posseduti, peraltro dividendoli per le due classi di concorso cui ha partecipato, rientra perfettamente nell'ipotesi di "*punteggio palesemente erroneo*" che, secondo la nota ministeriale del 4 settembre 2020, è passibile di rettifica in autotutela da parte del Dirigente Scolastico della scuola polo.

Del resto, un intervento in autotutela non avrebbe in alcun modo alterato la *par condicio dei candidati*, in quanto dalla lettura completa della sezione della domanda, dedicata ai titoli di servizio, si evince chiaramente l'indicazione dei titoli posseduti.

A ciò si aggiunga che è possibile richiamare il principio del cosiddetto "soccorso istruttorio", di cui all'art. 6, co. 1, lett. b) della L. n. 241 del 1990 secondo cui il responsabile del procedimento "*.....In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete*"; nel caso di specie l'intervento sarebbe stato in linea con l'interpretazione dell'istituto offerta dalla



STUDIO LEGALE
 AVV. ILARIO LO GIUDICE
 Via Malta n.115
 Tel./Fax 0934597437
 93100 Caltanissetta
 E-mail ilariologiu@icte@gmail.com

giurisprudenza amministrativa secondo la quale *“in applicazione della par condicio, sarebbe illegittimo disporre il soccorso istruttorio in caso di mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché in tal caso si consentirebbe ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio”*(sentenza del Consiglio di Stato del 22.11.19, n. 7975).

- Per le ragioni già esposte, dal tenore della domanda emergeva in maniera evidente quali fossero i titoli posseduti dall'aspirante (ovvero: a) Master I livello -metodologie didattiche- conseguito in data 19/07/2019 presso l'università telematica E Campus; b) Esol International CEFR C2, conseguito in data 23/03/21 presso il Learning Resource Network; c) P.E.K.I.T, conseguito in data 25/03/21 presso la Fondazione Onlus Sviluppo Eurpa; d) Corso digitale Coding, conseguito in data 21/04/21 presso l'Istituto Salvemini; e) Corso uso didattico LIM, conseguito in data 07/05/21 presso l'Istituto Salvemini; f) Corso utilizzo Tablet, conseguito in data 10/05/21 presso l'Istituto Salvemini; g) Insegnamento con metodologia Clil, conseguito in data 16/11/21 presso IUM Academy School), per cui nessun effetto pregiudizievole sarebbe derivato per gli altri concorrenti da una rettifica in autotutela da parte dell'amministrazione.

- In merito alla quantificazione del punteggio spettante per il predetto servizio, che il ricorrente indica in punti 37 per la classe di concorso A046 e 27,5 per la classe di concorso B016, si rileva che se tale punteggio fosse stato correttamente attribuito l'odierno ricorrente sarebbe stato inserito in graduatoria rispettivamente alla posizione n. 164 (quindi prima di Guccione Gaetano, con punti per la classe di concorso A046) e prima di Maniscalco Roberta con punti 105, per la classe B016.

 Alla luce di quanto sin qui esposto, si rileva che sono certamente sussistenti tanto il



STUDIO LEGALE
 AVV. ILARIO LO GIUDICE
 Via Malta n.115
 Tel./Fax 0934597437
 93100 Caltanissetta
 E-mail ilariolog giudice@gmail.com

fumus boni iuris, quanto il *periculum in mora* per l'emissione del provvedimento cautelare richiesto.

In ordine al *fumus* ci si riporta al contenuto dell'ordinanza n.112/2022 del Ministero dell'Istruzione, al contenuto della domanda on line che ha generato il PDF (mpi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE I.7247803.24-05-22) e dei titoli conseguiti dal Sig. Golisano entro la data di scadenza, prevista ai fini della presentazione della domanda di inserimento in graduatoria per il biennio 2022/2023 e 2023/2024.

Quanto al *periculum in mora*, nel ricordare che la procedura cautelare può, come è noto, essere radicata *ante causam* o in corso di causa, e per pressoché unanime opinione, sia della giurisprudenza che della dottrina, può avere natura propriamente cautelativa o, anche, completamente anticipatoria degli effetti della decisione di merito, ravvisandosi appunto nei tempi della tutela ordinaria un pregiudizio, cui ovviare in sede cautelare, si rileva che il diritto del ricorrente ad ottenere un punteggio maggiore rispetto a quello risultato dalle GPS pubblicate nel mese di Agosto 2022, così da scalare la graduatoria, gli consentirebbe di avere più *chances* ed avere la possibilità concreta di un risultato positivo, ossia l'ottenimento di un contratto di servizio di supplenza in una delle scuole indicate nella domanda; a ciò si aggiunga che i prevedibili tempi di attesa di definizione di un giudizio ordinario lederebbero in modo irreparabile i diritti del ricorrente.

E' ovvio, infatti, che negare al ricorrente la tutela cautelare e -conseguentemente- la correzione della graduatoria in tempi brevi, costituirebbe grave ed irreparabile pregiudizio, proprio perché le concrete possibilità di essere convocato ed ottenere un contratto di servizio di supplenza in una delle scuole indicate nella domanda sarebbero pari a zero o comunque ridotte al lumicino.

E' innegabile che un punteggio erroneo, inferiore a quello spettante, comportare inevitabilmente una seria perdita di chance, intendendosi con tale locuzione la perdita di un possibile risultato positivo, che in tal modo verrebbe precluso.



STUDIO LEGALE
AVV. ILARIO LO GIUDICE
Via Malta n.115
Tel./Fax 0934597437
93100 Caltanissetta
E-mail ilariolojudice@gmail.com

D'altro canto è indubbio che il requisito del *periculum in mora* sia da ritenere sussistente ogni qual volta si verificano violazioni incidenti su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza in genere costituzionale, che incidano su quel diritto comportando un pregiudizio non ristorabile per equivalente.

Il ricorrente infatti, ha diritto ad una vita libera e dignitosa ex art.36 della Costituzione ed ex art.2099 c.c.: lo stato di incertezza in cui egli versa in questo momento, unitamente alla profonda crisi economica in atto a livello globale ed in particolar modo nella provincia di Caltanissetta, rischia di incidere non poco sul suo stato psicofisico ed in questo caso, l'ingiustizia subita potrebbe ulteriormente aggravare la sua condizione.: tale stato di frustrazione incide su tutti i rapporti affettivi e nelle relazioni sociali e non è risarcibile per equivalente.

Per tali ragioni si insiste nell'emissione del chiesto provvedimento cautelare.

Per quanto avanti esposto,

PIACCIA AL GIUDICE DEL LAVORO ADITO

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa

Preliminarmente, ove occorra ed ove si ritenga necessario si chiede di essere autorizzati alla notifica del ricorso nei confronti dei contro interessati inseriti nelle GPS per la provincia di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero resistente nell'area tematica a ciò demandata; indi, verificata la regolarità del contraddittorio,

IN VIA CAUTELARE:

Ritenere e dichiarare sussistenti i presupposti dell'art.700 c.p.c., *ossia fumus boni iuris e periculum in mora*, e, conseguentemente, ritenuto erroneo ed illegittimo -per tutti i motivi dedotti nel presente ricorso- il punteggio attribuito al ricorrente sia per la classe di concorso A046, che per quella B016, correggerlo attribuendo allo stesso il punteggio di 37 punti per la



STUDIO LEGALE
 AVV. ILARIO LO GIUDICE
 Via Malta n.115
 Tel./Fax 0934597437
 93100 Caltanissetta
 E-mail ilariolog giudice@gmail.com

prima classe indicata e 27,5 per la seconda (o quel punteggio che si riterrà corretto), ricollocando il ricorrente nella posizione corretta della GPS relative al biennio 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, ordinare al resistente di correggere le graduatorie in virtù del punteggio effettivamente attribuito al ricorrente e la ricostruzione della carriera, con ogni conseguenza in merito all'assegnazione della sede di servizio di lavoro.

-Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

-NEL MERITO:

-Ritenere e dichiarare erroneo ed illegittimo -per tutti i motivi dedotti nel presente ricorso- il punteggio attribuito al ricorrente sia per la classe di concorso A046, che per quella B016, e conseguentemente correggerlo attribuendo allo stesso il punteggio di 37 punti per la prima classe indicata e 27,5 per la seconda (o quel punteggio che si riterrà corretto), ordinando al Ministero resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di imporre alla scuola polo "S. Mottura" di Caltanissetta di collocare il ricorrente nella posizione corretta della GPS relative al biennio 2022/2023 e 2023/2024 in seguito all'aggiornamento del punteggio corretto allo stesso attribuito, ed ordinare la ricostruzione della carriera, con ogni conseguenza di legge.

-Conseguentemente, condannare il Ministero resistente, al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita di chances del ricorrente di stipulare un contratto di supplenza nella misura che sarà provata in giudizio e/o da liquidarsi anche equitativamente d'ufficio

-Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

In via istruttoria -ove occorra- si chiede che vengano sentiti informatori, sotto il vincolo del giuramento, sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero è che nei primi giorni del mese di Agosto 2022, allorché era stata pubblicata la graduatoria provvisoria ed il Sig. Golisano Gianluigi si era accorto che il punteggio attribuitogli non era conforme a quello risultante dai titoli posseduti, si è recato presso la scuola polo, ossia l'Istituto "S. Mottura" di Caltanissetta, al fine di verificare le ragioni per le quali



STUDIO LEGALE
AVV. ILARIO LO GIUDICE
Via Malta n.115
Tel./Fax 0934597437
93100 Caltanissetta
E-mail ilariolog giudice@gmail.com

non gli era stato attribuito il punteggio corretto;

2) Vero è che in quella sede, il vice preside Prof. Orazio Palermo disse che si era verificato un errore di trasmissione con il sito del Ministero resistente ed in particolare che la documentazione allegata dal candidato in sede di domanda, non era visibile dal sistema e che da quest'ultimo era visibile solo la documentazione valutata in sede di attribuzione di punteggio;

3) Vero è che il giorno dopo il ricorrente si presentò nuovamente presso l'Istituto "S. Mottura" portando con sé tanto la domanda generata dal sistema automaticamente in .PDF allorché fu presentata l'istanza on line di presentazione delle domande di inserimento nelle GPS per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, quanto la copia dei titoli posseduti e che tale documentazione fu esibita al vice preside Prof. Orazio Palermo, il quale rappresentò che non poteva tenerla in considerazione, potendo esaminare solo quella che risultava allegata dal sistema;

4) Vero è che sono stato contattato dal Sig. Golisano Gianluigi, il quale mi ha manifestato la problematica avuta con le graduatorie delle GPS e segnatamente con l'erronea valutazione dei titoli allegati alla domanda che, sebbene allegati e comprovati dal documento generato automaticamente dal sistema una volta inoltrata la domanda On-line, non riuscivano ad essere visualizzati dalla scuola polo (se non in parte) e che gli riferivo che questo genere di disagio si era verificato in moltissimi altri casi per cui era verosimile che il Ministero resistente avrebbe provveduto a porvi rimedio in tempi stretti, suggerendogli -in ogni caso- di adire l'autorità giudiziaria competente.

Si indicano quali informatori i Sigg. a mezzo dei Sigg. Simona Patrizia Maria Langela di Mussomeli ed il Sig. Dario Tumminelli di Caltanissetta.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile ed il contributo unificato dovuto, ridotto al 50% e trattandosi di causa di lavoro, è pari ad €.259,00.



STUDIO LEGALE
AVV. ILARIO LO GIUDICE
Via Malta n.115
Tel./Fax 0934597437
93100 Caltanissetta
E-mail ilariolog giudice@gmail.com

Si produce: 1) Domanda GPS generata dal sistema Polis; 2) reclamo con allegate pec di invio e accettazione e protocollo; 3) rigetto reclamo I.S.S. Mottura; 4) secondo reclamo con allegate pec di invio e accettazione e protocollo; 5) rigetto secondo reclamo I.S.S. Mottura; 6) copia richiesta accesso agli atti; 7) copia ordinanza ministeriale n.112/2022 con annesse tabelle ministeriali; 8) copia graduatoria classe A046; 9) copia graduatoria classe B016; 10) copia titoli posseduti; 11) pec inviata alla scuola polo per conoscere i dati anagrafici dei soggetti controinteressati, con allegate ricevute di invio e consegna.

Salvis juribus.

Caltanissetta, 16.11.22.

Avv. Ilario Lo Giudice



MANDATO ALLE LITI

Il Sig. **Gianluigi Golisano**, nato a Caltanissetta il 21.05.1992 (cod. fisc. GLSGLG92E21B429R) residente in Caltanissetta in Via Dalmazia n.26, dà mandato all'Avv. **Ilario Lo Giudice** (c.f. LGDLRI70D29B429U) del foro di Caltanissetta, di adire il Tribunale di Caltanissetta, sezione lavoro, al fine di promuovere una causa nei confronti del MIUR e dei legittimi controinteressati per annullare e/o modificare la graduatoria definitiva, in quanto erronea ed illegittima, conferendo al suddetto avvocato ogni e più ampio potere di legge, ivi compreso quello di transigere e conciliare, mettere in esecuzione l'emananda sentenza, di promuovere opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex artt.615 e 617 c.p.c. e/o resistere agli stessi e/o alle avverse domande riconvenzionali, promuovere e resistere agli eventuali ricorsi ex art.696 c.p.c. ed in genere di rappresentare e difendere i suddetti in qualsiasi atto, ratificando sin d'ora il suo operato. Autorizzo altresì il predetto legale a farsi sostituire in udienza da professionisti di sua fiducia, ratificando sin d'ora il loro operato.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stata informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, d.l. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, di cui agli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.


Dichiaro, infine, di essere stata edotta circa l'elevato grado di complessità dell'incarico che con la presente si conferisce e del fatto che l'esito della causa dipenderà in gran parte da ciò che si riuscirà a provare a mezzo delle prove testimoniali che saranno escusse.

Dichiaro, infine, di esser stata resa edotta di tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013.

Eleggo domicilio a Caltanissetta, in Via Malta n.115 presso lo studio dell'Avv. **Ilario Lo Giudice**.

Caltanissetta 05.10.2022.



N. R.G. 1633/2022



Tribunale di Caltanissetta

Il Giudice

letto il ricorso presentato da **GOLISANO GIANLUIGI**, CALTANISSETTA (CL), 21/05/1992 (C.F. GLSGLG92E21B429R) con il patrocinio dell'avv. LO GIUDICE ILARIO, elettivamente domiciliato in VIA MALTA 115 93100 CALTANISSETTA ITALIA;

Rilevato che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, può essere trattata mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

Considerato che in via prudenziale e per ragioni di economia processuale è opportuno fissare udienza in remoto – subordinando tale modalità di trattazione al consenso delle parti ed alla vigenza dell'istituto – a cui è possibile partecipare presentandosi nella stanza virtuale del giudice sul software «TEAMS» autorizzato dal DGSIA con provvedimento m_dog DOG07.20/03/2020.0004223.ID;

Considerato che il tipo di attività processuale ipotizzabile nel presente procedimento può essere validamente compiuto in remoto senza alcun pregiudizio per il contraddittorio e l'approfondimento delle questioni sottoposte alla cognizione del giudice, salva diversa segnalazione dei difensori;

fissa

udienza per la discussione in contraddittorio per il **26/01/2023, ore 10:30, per la comparizione delle parti e dispone che sia trattata in remoto presso l'aula virtuale del giudice accessibile attivando il seguente collegamento:**

https://teams.microsoft.com/join/19%3ameetings_YmHlQDQxNDMlMzI2MCOYIY3L1TzxMicyY8bYmMxZDE2ZjM45s40tbread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f38%22%2c%22Oid%22%3a%223df10be4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

Assegna a parte ricorrente il termine di giorni **10** dall'accettazione del deposito del presente provvedimento dalla Cancelleria per la notifica a parte convenuta di ricorso e presente decreto.

Onera parte resistente di costituirsi telematicamente dichiarando la residenza o eleggendo il domicilio nel comune di Caltanissetta, depositando nella Cancelleria del Giudice memoria difensiva nella quale devono essere esposte, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, tutte le sue difese, in fatto ed in diritto.

Avvisa le parti che **15 giorni prima dell'udienza di trattazione** potranno chiedere la trattazione in presenza della causa.

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto e per l'annotazione delle modalità di trattazione.

Caltanissetta, 22 novembre 2022

Il Giudice
Angela Latorre



Cron. Mod. A/TER. 2456
Trasferim. 2037
25 NOV 2022
Spese P.
Totale.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. Mario Lo Giudice (c.f. LGDLRI70D29B429U), con studio in Caltanissetta via Malta n.115 ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 24/6/2014, attesto che il ricorso ex art.700 c.p.c., il mandato alle liti, ed il decreto di fissazione d'udienza sopra riprodotti, sono copia informatica conformi agli originali dei corrispondenti atti depositati in formato digitale nel fascicolo iscritto al n.1633/2023 r.g. presso il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Lavoro, G.d.L. Dott.^{ssa} Angela Latorre ed estratti dal medesimo fascicolo telematico sopra indicato.

Essi, complessivamente, constano di numero ventuno pagine, esclusa la presente.

Caltanissetta 24.11.2022.

Avv. Mario Lo Giudice

RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di Novembre in Caltanissetta.

Ad Istanza del Dr. Golisano Gianluigi, ut supra rappresentato e difeso, io sottoscritto Aiut. Uff. Giudiziario addetto all'U.N.E.P. della Corte d'Appello di Caltanissetta, ho notificato copia del ricorso ex art-700 c.p.c., in uno al mandato alle liti ed al decreto di fissazione d'udienza del G.d.L.

Dr.ssa Angela Latorre a:

-Ministero dell'Istruzione e del Merito (M.I.M.), in persona del suo Ministro e legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma in Via Trastevere 76/A domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta con sede in Caltanissetta in Via Libertà n.174 ed ivi ivi mediante consegna fattane a mani

Nunzio Houppone
Funzionario/impiegato
addetto alla sede, legittimato a
ricevere gli atti, l.g.
Caltanissetta, 28/11/2022

Corte di Appello di Caltanissetta
Il Funzionario U.N.E.P.
D.ssa Francesca Houppone



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
-SEZIONE LAVORO-**

AVVISO DI TRATTAZIONE DA REMOTO EX 127-BIS C.P.C.

IL GIUDICE

nella causa di cui in epigrafe proposta da GOLISANO GIANLUIGI contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (MIM);

visto il provvedimento di riassegnazione del fascicolo per cui è causa;

rilevato che era stata disposta la trattazione del presente procedimento per il giorno 26/01/2023 con le forme dell'udienza a distanza presso la stanza virtuale assegnata ad altro Giudice;

ritenuto che non appare opportuno disporre un rinvio ad altra data tenuto conto della natura del procedimento azionato dal ricorrente;

rilevato che ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, può essere trattata mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

considerato che il tipo di attività processuale ipotizzabile nel presente procedimento può essere validamente compiuta in remoto senza alcun pregiudizio per il contraddittorio e l'approfondimento delle questioni sottoposte alla cognizione del giudice, salva diversa segnalazione dei difensori;

considerato che si ritiene opportuno fissare udienza in remoto – salvo che ciascuna delle parti costituite, entro cinque giorni dalla comunicazione, chieda che l'udienza si svolga in presenza - presentandosi nella stanza virtuale del giudice sul software «TEAMS» autorizzato dal DGSIA con provvedimento m_dog DOG07.20/03/2020.0004223.ID;;

P.Q.M.

DISPONE che il presente procedimento venga trattato all'udienza del **26/01/2023 h. 10:30 in remoto presso l'aula virtuale dello Scrivente attivando il seguente collegamento:**

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:Ai581QfJM0OiuA8U0D1nqeFfzH2mG5mnp727d_qsIvs1@thread.tacv2/1670754911590?context=%7B%22Tid%22%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22%22e1e4c431-5a45-41d9-9929-2554576e1748%22%7D



Avvisa che ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede sull'eventuale istanza di trattazione in presenza nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza. Le parti potranno presenziare in remoto dagli studi dei loro difensori.

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai sensi del novellato articolo 136 c.p.c. e per l'annotazione delle modalità di trattazione.

Caltanissetta, 16/01/2023

IL GIUDICE
Francesco Bongioanni



CT 1159/2022 *Avv. Laspina*
ads.cl@mailcert.avvocaturastato.it

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

SEZIONE LAVORO

R.G. N. 1633/2022

Udienza 26 gennaio 2023

Memoria difensiva

Per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del suo ministro e legale rappresentante prò tempore, (c.f. 80185250588), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. 80008320857), presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174, si domicilia, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC ads.cl@mailcert.avvocaturastato.it,

- resistente -

Contro

GOLISANO GIANLUIGI, nato a Caltanissetta il 21.05.1992 (c.f. GLSGLG92E21B429R), ivi residente in Via N. Colajanni n. 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Lo Giudice (c.f. LGDLRI70D28B429U - ilario.logiudice@avvocaticl.legalmail.it);

-ricorrente-

PREMESSA

Con ricorso ex art 700 c.p.c. ritualmente notificato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, il ricorrente Sig. GOLISANO Gianluigi adiva il Tribunale di Caltanissetta ritenendo illegittimo ed erroneo il mancato riconoscimento di alcuni punteggi in fase di valutazione, per le classi di concorso A046 e B016, della rispettiva domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza per la provincia



di Caltanissetta e, conseguentemente, invocava il collocamento nella diversa e migliore posizione delle GPS 2022/23 e 2023/24.

Sul presupposto dell'asserito miglior punteggio spettante, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di: "IN VIA CAUTELARE: Ritenere e dichiarare sussistenti i presupposti deirart.700 c.p.c., ossia fumus boni iuris e periculum in mora, e, conseguentemente, ritenuto erroneo ed illegittimo -per tutti i moths dedotti nel presente ricorso- il punteggio attribuito al ricorrente sia per la classe di concorso A046, che per quella BOI6, correggerlo attribuendo allo stesso il punteggio di 37 punti per la prima classe indicata e 27,5 per la seconda (o quel punteggio che si riterrà corretto), ricollocando il ricorrente nella posizione corretta della GPS relative al biennio 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, ordinare al resistente di correggere le graduatorie in virtù del punteggio effettivamente attribuito al ricorrente e la ricostruzione della carriera, con ogni conseguenza in merito all'assegnazione della sede di servizio di lavoro. -Con vittoria di spese e compensi del giudizio. -NEL MERITO: -Ritenere e dichiarare erroneo ed illegittimo - per tutti i motivi dedotti nel presente ricorso- il punteggio attribuito al ricorrente sia per la classe di concorso A046, che per quella BOI6, e conseguentemente correggerlo attribuendo allo stesso il punteggio di 37 punti per la prima classe indicata e 27,5 per la seconda (o quel punteggio che si riterrà corretto), ordinando al Ministero resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di imporre alla scuola polo "S. Mottura" di Caltanissetta di collocare il ricorrente nella posizione corretta della GPS relative al biennio 2022/2023 e 2023/2024 in seguito all'aggiornamento del punteggio corretto allo stesso attribuito, ed ordinare la ricostruzione della carriera, con ogni conseguenza di legge. -Conseguentemente, condannare il Ministero resistente, al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita di chances del ricorrente di stipulare un contratto di supplenza nella misura che sarà provata in giudizio e/o da liquidarsi anche equitativamente d'ufficio -Con vittoria di spese e compensi del giudizio.".



Con il presente atto si costituisce in giudizio l'Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, la quale rileva ed eccepisce quanto segue.

1) IN VIA PRELIMINARE: DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Come noto, il riparto di giurisdizione nel pubblico impiego privatizzato è normato dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi del quale: a) da un lato, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto; b) dall'altro, il comma 4 dell'art. 63 d.lgs. cit. puntualizza che "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni". L'applicazione delle suddette disposizioni legislative ha trovato sostanzialmente continuità a mezzo di una confermata dicotomia tra graduatorie permanenti - oggi ad esaurimento - e graduatorie d'istituto, così come avallata dalla giurisprudenza medio tempore formatasi (rileva, a riguardo, l'arresto dell'Adunanza Plenaria n. 11/2021 - All. n. 3). Al precipuo fine del riparto di giurisdizione, la menzionata giurisprudenza ha distinto gli ambiti di radicamento del GO ovvero del GA sulla scorta del petitum sostanziale, riconducendo, giustappunto, da un lato, le controversie vertenti in via diretta sulla posizione soggettiva dell'interessato e sul suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria, che ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario, dall'altro e viceversa, le controversie afferenti alla validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria, alla cognizione del giudice amministrativo. Nondimeno, gli arresti ricordati si consolidavano con riferimento alle contestazioni in materia di composizione delle Graduatorie permanenti (GP), poi trasformate in Graduatorie ad esaurimento (GAE).



Come statuito dalla Corte regolatrice (ex pluribus, Cass. S.U. nn. 3399/2008, 22805/2010 - All. n. 4), le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie GAE del personale docente non configurano procedure concorsuali strictu sensu. La pretesa attorea, in tali casi, consiste esclusivamente nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti la gestione della graduatoria utile ex se per l'assunzione e, pertanto, concernente un rapporto tra aspirante docente e Amministrazione che deve ritenersi già instaurato con l'iscrizione in tale graduatorie. Per tale ragione, gli atti delle procedure testé indicate vengono ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, cui corrispondono correlativamente soltanto diritti soggettivi. La giurisdizione del giudice amministrativo, di converso, è stata riconosciuta con riferimento alle Graduatorie d'istituto (GI), in virtù della natura concorsuale, rectius comparativa, a tutti gli effetti, a monte del conferimento degli incarichi a tempo determinato, cui le stesse risultano funzionali.

La Corte regolatrice, con la sentenza n. 21198/2017 (All. n. 5) ha enucleato gli elementi caratterizzanti una procedura concorsuale da ascrivere alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 63, comma quarto, del d.lgs. 165/2001, ovvero: a) il bando iniziale; b) la fissazione dei criteri valutativi dei titoli; c) la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati; d) la formazione di una graduatoria finale. È doveroso puntualizzare, la presenza di tali requisiti in capo alle GPS, che, pertanto, devono essere inserite nel genus delle procedure concorsuali/comparative.

Le GPS, infatti, presentano evidenti tratti comuni alle GI, piuttosto che alle GAE. Ad avallo di quanto sopra, si evidenzia che l'O.M. n. 112 del 2022 è intervenuta sulla disciplina delle procedure di istituzione/ricostituzione sia delle GPS sia delle GI.

Le prime sono elenchi di insegnanti costituiti sulla base dei criteri ivi definiti, suddivisi per ambito provinciale, e sono utilizzati per assegnare le supplenze annuali (31 agosto) o quelle fino al termine delle lezioni (30 giugno).



Rispetto alle GI, l'O.M. n. 112/2022 ha previsto che i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate per l'inclusione nelle GPS e che l'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie di istituto contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, giusta art. 11 della menzionata ordinanza ministeriale.

La stretta connessione (e sostanziale comunanza) tra le procedure GPS e le procedure GI sarebbe bastevole ex se a rinvenire la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia de qua.

Ad ogni modo, la natura concorsuale delle GPS è rinvenibile alla stregua dei requisiti enucleati in via pretoria per la contestuale presenza: a) di un bando, rinvenibile nell'ordinanza ministeriale n. 112 del 2022 come integrata, ai sensi dell'art. 7, dal provvedimento di fissazione dei termini di presentazione delle candidature; b) di criteri valutativi dei titoli, previsti puntualmente nelle dieci Tabelle allegate alla menzionata o.m. n. 112/2022; c) della "commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati": sebbene, ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 112 del 2022, venga stabilito che i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate, valga rilevare che "la procedura di valutazione è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti" (art. 2 comma 4-ter del d.l. 8.4.2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.6.2020 n. 41). È agevole rinvenire, allora, negli Ambiti Territoriali competenti per provincia e nelle Istituzioni Scolastiche eventualmente delegate, gli Uffici che svolgono la valutazione dei titoli



dei candidati; d) delle graduatorie finali, che, in effetti, vengono pubblicate sul sito internet dell'Ufficio preposto, ai sensi dell'art. 9 dell'O.M. n. 112 del 2022; in virtù dell'art. 1 della citata o.m., tali graduatorie restano efficaci per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, cristallizzandosi per il biennio di efficacia.

Per mero tuziorismo difensivo, si evidenzia che la giurisdizione del giudice amministrativo è altresì rinvenibile in virtù della presenza di un potere discrezionale che investe la valutazione comparativa dei candidati sulla scorta dei titoli posseduti. A riguardo, con sentenza n. 345/2021, il CGARS (All. n. 6) ha avuto modo di precisare che “le modalità di accesso all'insegnamento scolastico rispondono a una duplice esigenza pubblicistica (oltre che a un'innegabile aspirazione personale riconosciuta dall'art. 51 Cost.), l'interesse pubblico a che l'attività didattica sia svolta dal personale meglio qualificato e l'interesse a che il beneficio anche economico che deriva dall'incarico sia attribuito secondo criteri trasparenti, che garantiscano la competizione fra gli aspiranti, secondo un principio generale di cui si trova traccia nell'art. 12 della legge n. 241/1990”. Pare, dunque, innegabile che il procedimento di costituzione delle graduatorie in questione non si riduca alla mera iscrizione al loro interno, nell'ordine progressivo derivante dai punteggi attribuiti con riferimento ai titoli posseduti, dei nominativi dei soggetti che abbiano prodotto apposita istanza di inserimento.

Nel mutato assetto introdotto dall'art. 4 commi 6 bis e 6 ter L. 124/1999, l'Amministrazione ha inteso valorizzare i titoli conseguenti a percorsi di accesso selettivi (si pensi, per la scuola secondaria, a Dottorato, Assegno di ricerca, Specializzazione sostegno), introducendo meccanismi premiali che rispondono alla rappresentata ratio di selezionare “i migliori” per il conferimento degli incarichi di supplenza, innovando sostanzialmente i punteggi e, financo, la tipologia di titoli valutabili. La procedura informatizzata, rappresentando uno strumento di mera allegazione, non esclude la divisata attività accertativo-valutativa di cui sopra, in quanto rimane preservata l'attività di selezione propriamente detta, da un lato, dalla disciplina di accesso dettata dagli atti presupposti dalla singola graduatoria,



dall'altro (ed in linea di necessitata dipendenza e subordine logico-fattuale, se non già evidentemente giuridico) dal controllo delle posizioni addotte dai candidati da parte delle istituzioni scolastiche a tanto deputate. Sebbene il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati sia proposto dal sistema informatico, sono gli uffici scolastici provinciali a valutare i titoli dichiarati anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso (art. 8 O.M. n. 112 del 2022).

Nell'ipotesi in cui vengano in rilievo difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti dai candidati, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria, comunicando l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. Qualora la verifica afferente all'effettivo possesso dei requisiti posseduti dia esito negativo, il dirigente scolastico comunica all'Ufficio competente la circostanza de qua, ai fini dell'esclusione, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante, dandone comunicazione anche all'interessato al fine di attuare le garanzie procedurali di cui alla legge n. 241/1990 (presentazione di scritti e documentazione, accesso documentale ecc.).

Ad avallo di quanto sopra, l'art. 6, comma 4, O.M. n. 112 del 2022 statuisce che "gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione" e, pertanto, "l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie". Ragionando a contrario, qualora fosse presente un potere di natura vincolata in capo all'Amministrazione, non sussisterebbe esigenza alcuna di motivare l'esclusione del candidato.

L'obbligo di motivazione, già presente nell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ribadito nell'art. 6, comma 4, dell'O.M. n. 112 del 2022, evidenzia la spendita di un potere discrezionale che, risolvendosi in un provvedimento (in tal caso) ablativo, deve esplicitare l'iter logico-giuridico alla base dell'esclusione.



Alla luce di quanto sopra, in ordine alla procedura selettiva de qua, deve ritenersi integrata la presenza di un interesse legittimo in capo ai candidati lesi dalla pubblicazione della graduatoria, dalla sua rettifica ovvero dall'esclusione da quest'ultima.

Questi ultimi provvedimenti (ricalcolo dei punteggi, rettifica della graduatoria o l'esclusione del candidato) sono stati, a tutta evidenza, emanati all'esito di procedimenti di secondo grado, i quali implicano necessariamente una nuova valutazione comparativa da parte dell'Amministrazione, con annesse le garanzie procedurali di cui alla legge n. 241/1990.

Infine, ferme le superiori premesse in punto di giurisdizione rileva, ai nostri fini, un ulteriore e necessaria considerazione.

Invero, è quanto mai evidente come le doglianze di parte ricorrente prendano le mosse dalla pretesa illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale 112 del 06/05/2022.

A tal riguardo è d'uopo evidenziare che, quest'ultima circostanza è intimamente connessa con l'eccepito difetto di giurisdizione atteso che ogni eventuale contestazione in ordine alla dedotta illegittimità dell'ordinanza poteva al più essere oggetto di specifica, ma tempestiva, impugnativa innanzi all'Autorità Giurisdizionale amministrativa.

Invece, è certamente non ultroneo sottolineare come siano ampiamente decorsi i termini per la relativa impugnativa dell'O.M 112/2022, sicché ogni eventuale contestazione è, in ogni caso, inammissibile!

Del pari il ricorrente non può di certo invocare gli effetti di altri e diversi provvedimenti giurisdizionali (ndr di sospensione amministrativa dell'OM 112/2022), rispetto ai quali la medesima non sia "parte", ciò in considerazione dell'efficacia tipicamente inter partes dei provvedimenti di che trattasi.

Si insiste pertanto nell'accoglimento dell'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, per i motivi addotti, o per ogni altro motivo che sarà individuato dal giudicante.

** ** *



2) Nel merito, infondatezza del ricorso proposto:

2.1. SUL FUMUS BONI IURIS: LEGITTIMITA' DEI PUNTEGGI RECLAMATI

La doglianza principale di parte ricorrente, relativa alla sedicente erroneità ed illegittimità dei punteggi attribuiti, è priva di qualsivoglia fondamento.

Infatti, sebbene il ricorrente invochi spesso l'applicazione di un principio di tipo algebrico (con conseguente riconoscimento di punti 37 per la classe di concorso A046 e di punti 27,5 per la classe di concorso B016), va da sé che il criterio di calcolo delineato dall'OM 112/2022 non può prescindere dalla ricorrenza dei presupposti per l'attribuzione dei punteggi invocati!

Gradatamente, quanto alla classe di concorso A046 il ricorrente ritiene di aver diritto all'attribuzione dei seguenti punteggi:

1. “Un punteggio pari a 12 punti per il titolo di accesso alla classe di concorso ed in più 0,5 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110 (il punteggio ottenuto dal ricorrente è pari a 23 punti, pertanto si ritiene corretto, in quanto il voto di laurea magistrale in giurisprudenza risulta essere 98/110);
2. Un punteggio pari a 1 punto per il Master di I livello inserito in TAB4-B15 (il punteggio ottenuto è pari a 1 punto per cui si ritiene corretto);
3. Un punteggio pari a 3 punti per l'insegnamento con metodologia CLIL, inserito in TAB4-B12 (punteggio attribuito corretto);
4. Un punteggio pari a 6 punti per l'Esol International CEFR C2, inserito in TAB4-B14 (poiché all'odierno ricorrente, in merito a tale titolo, non è stato attribuito alcun punteggio, esso è certamente errato);
5. Un punteggio pari a 0,5 punti per le certificazioni informatiche, inseriti in TAB4-B17 per un totale di due punti, essendo quattro le certificazioni (poiché all'odierno ricorrente, in merito a tale titolo, non è stato attribuito alcun punteggio, esso è errato);
6. Un punteggio pari a 2 punti per ciascun mese di servizio prestato per la classe di concorso di riferimento (punteggio attribuito corretto).



Quindi il punteggio attribuito dal Ministero resistente per la classe di concorso A046 presa in considerazione è pari a 29 punti a fronte di 37 punti che invece avrebbero dovuto essere riconosciuti, come calcolato effettuando una somma algebrica dei punti determinati per ogni titolo inserito nella domanda GPS”.

Il Ministero ha invece valutato il ricorrente per la classe di concorso sopra specificata (A046) nei termini che seguono:

- Sezione A1: Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente: Lauree del vecchio ordinamento, magistrali e specialistiche, Diploma accademico di II livello, Diploma di vecchio ordinamento, Diplomi di scuola secondaria di secondo grado - Tabella: TAB4 - Votazione: 98 - Data conseguimento: 13/03/2019 □ punti attribuiti 23
- Titoli accademici, professionali e culturali - Titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all’insegnamento in CLIL in un Paese UE - Tabella- Sezione: TAB4 - B12 Numero titoli inseriti: 1 □ punti attribuiti 3
- Titoli accademici, professionali e culturali - Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici - Tabella-Sezione: TAB4 - B15 Numero titoli inseriti: 1 □ punti attribuiti 1
- Totale titoli di servizio – specifico (A046) – dal 11/04/2022 al 09/05/2022 (giorni 29) □ punti attribuiti 2.

Per un totale di n. 29 punti.

Con precipuo riferimento ai punti oggetto di contestazione (ndr. Punti 4 e 5 a pag. 8 del ricorso) si rappresenta che “impropriamente” parte ricorrente fa riferimento alla TAB4 (ndr che si riferisce alla classe di concorso A046) atteso che da puntuale verifica della rispettiva domanda GPS (All. n. 7) i titoli di che trattasi sono stati inseriti alla TAB6 specificatamente riferita alla classe di concorso B016.



Orbene è piuttosto chiaro che la mancata indicazione dei titoli di che trattasi anche per la cdc A046 nella relativa TAB4 della domanda GPS equivale ad un'omissione dichiarativa esclusivamente ascrivibile al candidato!

Come avrebbe mai potuto il Ministero attribuire al ricorrente dei punteggi che egli stesso non dichiara? Trattasi di un errore unicamente ascrivibile allo stesso candidato, quindi le contestazioni sollevate sono con ogni evidenza prive di fondamento.

Quanto invece alla classe di concorso B016 sempre secondo la ricostruzione operata in ricorso dal Sig. GOLISANO i punteggi avrebbero dovuto essere attribuiti come segue:

1. “Un punteggio pari a 15,5 punti per il titolo di accesso alla classe di concorso (punteggio base 12, più 0,5 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110, punteggio attribuito corretto);
2. Un punteggio pari a 3 punti per l'insegnamento con metodologia CLIL, inserito in TAB4-B12 (tale punteggio è corretto);
3. Un punteggio pari a 6 punti per l'Esol International CEFR C2, inserito in TAB4-B14 (punteggio attribuito corretto).
4. Un punteggio pari a 0,5 punti per le certificazioni informatiche, inserite in TAB4-B17 (punteggio attribuito di 2 punti corretto avendo inserito nella domanda quattro certificazioni informatiche);
5. Un punteggio pari a 1 punto per ogni mese di servizio prestato per una diversa classe di concorso (il punteggio attribuito è errato in quanto al ricorrente non è stato attribuito alcun punteggio per la classe di concorso A046 in ragione del servizio effettuato presso l'istituto Pirandello di Canicatti.

Quindi, il punteggio attribuito da Ministero resistente per la classe di concorso B016 è pari a 24,5 punti a fronte di 27,5 che secondo il ricorrente avrebbero dovuto essere riconosciuti, come calcolato, effettuando una somma algebrica dei punti determinati per ogni titolo inserito nella domanda GPS”.



Il Ministero ha invece valutato il ricorrente per la classe di concorso sopra specificata (B016) nei termini che seguono:

- Sezione A1: Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente - Diplomi di scuola secondaria di secondo grado - Tabella: TAB6

Votazione: 83 Data conseguimento: 08/07/2011 □ punti attribuiti 15,5;

- Titoli accademici, professionali e culturali - Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del predetto decreto - Tabella-Sezione: TAB6 - B14 - Numero titoli inseriti: 1 - Certificazioni linguistiche dichiarate: INGLESE - C2 □ punti attribuiti 6;

- Titoli accademici, professionali e culturali - Certificazioni informatiche - Tabella-Sezione: TAB6 - B17 - Numero titoli inseriti: 4 □ punti attribuiti 2

- Totale titoli di servizio - aspecifico (A046) - dal 11/04/2022 al 09/05/2022 (giorni 29) □ punti attribuiti 1.

Per un totale di n. 24,5 punti.

Con riferimento alla valutazione che precede l'oggetto del contendere è di fatto limitato alla mancata attribuzione di n. 1 (uno) punto per il servizio reso dal ricorrente su servizio aspecifico presso l'istituto Pirandello di Canicattì.

Ebbene, tale doglianza è ampiamente discutibile sotto svariati punti di vista.

Anzitutto, è bene precisare che trattandosi di servizio aspecifico (ndr effettuato su una classe di concorso differente rispetto alla cdc interessata) il sistema ministeriale, considerato il periodo di tempo interessato (1 mese), ha correttamente conteggiato punti 1 (uno).

E' del pari algebricamente incomprensibile come il ricorrente giunga a computare 27,5 punti in luogo dei 24,5 punti attribuiti dal Ministero.



Si tratta di un evidente ed ulteriore errata considerazione del ricorrente che così ragionando sembra quasi richiedere l'applicazione di un punteggio non contemplato da nessuna Ordinanza Ministeriale!

Lo si ripete, la contestazione del ricorrente per la cdc B016 ha ad oggetto i titoli di servizio che nel caso di specie si sostanziano dello stesso periodo lavorativo già considerato e diversamente valutato per la classe di concorso A046 (dal 11/04/2022 al 09/05/2022 presso l'I.T. Pirandello di Canicattì).

Dovendo in tal caso il Ministero valutare una diversa classe di concorso, B016, il servizio di che. trattasi è stato considerato "aspecifico", e , quindi, valutato 1 solo punto.

Pertanto, anche le contestazioni relative all'attribuzione dei punteggi sulla cdc B016 sono dunque assolutamente prive di fondamento e, pertanto, anche sotto tale profilo il ricorso andrà rigettato.

** ** *

2.2. ANCORA SUL FUMUS: CORRETTA APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE 112/2022.

Da un punto di vista generale, il candidato è tenuto all'osservanza di regole minime di diligenza che impongono innanzitutto la cura della propria posizione senza invocare, specie nei casi in cui è palese la negligenza del candidato, l'intervento sostitutivo di terzi o degli Uffici.

I candidati, ad ogni modo, sono tenuti a conoscere integralmente il testo dell'O.M. 112/2022 e, invero, dalla stessa non solo non si rinviene alcuna disposizione confortante la possibilità della sanatoria od integrazione ex post, ma è altresì chiaramente previsto che i titoli andavano dichiarati per ciascuna graduatoria.

Ciò risulta, in particolare, dall'art. 3 O.M. cit., a mente del quale si ha che "le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate" (co .9).

È chiarito, altresì, che "Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un'unica



provincia, per una o più delle GPS" (art. 7, co. 1), dichiarando "i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza" (co. 4, lett. f) e tenuto conto che "gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati" (art. 8, co. 1).

Parte ricorrente, pertanto, era onerata, perché a monte tenuta alla conoscenza del testo del Bando, a formulare istanza di inserimento in tante GPS quante erano i posti, e le fasce, per cui ha formulato candidatura.

Per ciascuna candidatura, inoltre, il ricorrente era tenuto a dichiarare i titoli, e quanti tra essi, utili all'attribuzione di punteggio relativamente alle "TAB" 4 e 6.

Il fatto che la domanda era unica, ma le candidature erano plurime, è confermato dal fatto che lo stesso ricorrente ha correttamente indicato, una volta i titoli che intendeva aver valutati per la candidatura su posto A046, ed un'altra volta li ha ripetuti per il posto B016.

La mancata ripetizione di alcuni titoli per entrambe le classi di concorso, dunque, è chiaramente un errore del candidato.

Dell'errore, specie se (gravemente) colposo com'è nel caso di specie, ne risponde esclusivamente colui che versa in tale stato.

Non si vede, invero, perché tale errore debba essere traslato sui terzi, a fronte dell'assenza di fatti lesivi da questi ultimi commessi in danno del candidato.

Né si può censurar il mancato accoglimento del reclamo formulato dal ricorrente.

Non si versa, infatti, in situazioni di errori imputabili alla P.A., sicché non c'è nulla e non c'è nessun contraddittore contro reclamare alcunché.

Il reclamo, pertanto, era chiaramente inammissibile.

Non sussisteva, come non sussistono, gli estremi di alcun soccorso istruttorio, atteso che l'istituto in questione non vale a fondare una rimessione in termini del candidato che, autonomamente e colpevolmente, ha perso la chance di dichiarare i titoli entro il termine ultimo fissato dal bando (n. 31/05/2022 secondo quanto stabilito dall'OM 112/2022).



I titoli, oltretutto, sarebbero stati pacificamente e positivamente valutati se la ricorrente li avesse soltanto dichiarati, sicché una diversa valutazione andrebbe a ledere la par condicio garantita a tutti i partecipanti alla procedura.

Il fatto, poi, che le procedure siano state gestite con modalità informatiche, in attuazione delle esigenze di celerità, imparzialità e buon andamento giustifica anche l'onere, imposto a ciascun candidato, di incolonnare – come peraltro il ricorrente ha fatto in relazione alle graduatorie A046 e B016 – le dichiarazioni relative ai titoli culturali sotto ciascuna delle sottosezioni (ndr “TAB”), afferente ad una data tipologia di posto.

Parte ricorrente, siccome obliante talune dichiarazioni sotto i rispettivi TAB, non può, dunque, dolersi di alcunché nei confronti del Ministero.

Si insiste pertanto nel rigetto di tutte le pretese azionate in ricorso, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, appare chiara l'infondatezza delle ragioni a supporto del ricorso ex adverso proposto, di cui si chiede il rigetto.

** ** *

2.4. SUL PERICULUM IN MORA

Difettano, del pari, i requisiti per l'accoglimento dell'azione cautelare ex. art. 700 c.p.c.

Tale azione presuppone, infatti, l'allegazione di un pregiudizio imminente ed irreparabile a fronte, invece, di deduzioni di ricorso del tutto deficitarie e, finanche, radicalmente assenti sul punto.

Non compete a parte resistente, invero, sostituirsi al ricorrente per ipotizzare pregiudizi che la stessa ha, in piena e cosciente autonomia, deciso di omettere.

Tanto basterebbe al rigetto del ricorso per carenza di allegazione e prova del periculum in mora.

Si precisa, per scrupolo difensivo, che ai sensi dell'O.M. 112/2022 le graduatorie in questione danno titolo, al più, ad un contratto di supplenza, sicché l'utilità massima



ipotizzabile nella presente causa avrebbe certamente solo natura e consistenza del corrispettivo previsto nel contratto.

La perdita, dunque, avrebbe ad oggetto solo utilità patrimoniali e, pertanto, naturalmente ristorabili a posteriori e per equivalenti.

Il pregiudizio - solo assurdamente ipotizzabile data l'infondatezza nel merito del ricorso - è, dunque, solo economico e ristorabile a posteriori.

In base alle deduzioni di ricorso, inoltre, è pacifico ed ovvio che il ricorrente non patisce affatto un impedimento insormontabile all'ottenimento della superiore utilità patrimoniale.

Egli, piuttosto, è solo gravato di una retrocessione in graduatoria, sicché gli art. 2697 c.c. ed art. 115 c.c. imponevano anche l'allegazione della rilevanza di ciò in ordine all'ottenimento bene della vita in questione che, appunto, non è precluso ma ottenibile, sia pure con chance di diversa misura.

Il periculum, dunque, non è allegato e la misura anticipatoria della sentenza è certamente preclusa dall'art. 700 c.p.c. anche solo per carenza di prova.

Ciò posto, si osserva che, a prescindere dalla chiesta rettifica del punteggio, al ricorrente non è precluso l'inserimento all'interno della G.P.S e, dunque, la possibilità di espletare le supplenze attraverso contratti a tempo determinato, ma vi è, invero, soltanto una diversa collocazione in graduatoria; ciò che, evidentemente, riduce le opportunità lavorative del ricorrente ma non può ritenersi che comporti una assoluta "emarginazione lavorativa", con la conseguenza che sul punto il pregiudizio lamentato non appare concretamente irrimediabile.

L'esistenza del requisito del periculum in mora deve, inoltre, essere verificata in concreto in relazione all'effettiva situazione personale, professionale e socioeconomica del lavoratore, il quale, nel caso di specie, non appare avere fornito adeguati elementi per valutare la propria situazione economico-patrimoniale, sicché, ancora una volta, non emerge che la situazione lavorativa attuale, nel tempo occorrente per il giudizio ordinario, possa configurarsi quale fonte di pregiudizio irreparabile.



Non solo.

Parte ricorrente risulta, pacificamente, inserita nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso A046 e B016, sicché il reclutamento è sempre possibile, anche in relazione al presente anno scolastico, mediante scorrimento delle ridette graduatorie! A ciò aggiungasi che il ricorrente risulta attualmente titolare di incarico di supplenza annuale quale DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI presso l'ISTITUTO TECNICO A.DE SIMONI-M.QUADRIO, circostanza quest'ultima che rende ancora più remota l'invocata tutela cautelare (All. n. 8).

Non ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c. tanto per carenza degli stessi, quanto per carenza di prova.

Il ricorso, anche sotto tale profilo, è pertanto chiaramente infondato.

Tanto premesso, l'Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione,

- in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione;
- nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto, perché privo dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- con vittoria di spese.

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

1. O.M. 60/2020
2. O.M. 112/2022
3. Adunanza Plenaria n. 11/2021
4. Cass. Civ. nn. 3399/2008 – 22805/2010
5. Cass. Civ. 21198/2017
6. CGA per la Regione Siciliana n. 345/2021
7. Domanda GPS ricorrente (AA.SS. 2022/23 e 2023/24);
8. Schermata SIDI incarico attuale.



La presente memoria non contiene domande riconvenzionali o chiamate di terzi e, pertanto, non muta il valore della domanda azionata con il ricorso principale.

Caltanissetta, 19 gennaio 2023

Giuseppe Laspina
Avvocato dello Stato



R.G. Trib. 1633/2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
-SEZIONE LAVORO-

All'udienza del giorno 26/01/2023, innanzi al Giudice del Lavoro, dr. Francesco Bongioanni, viene chiamata la causa promossa da:

GOLISANO GIANLUIGI

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (MIM)

Si dà preliminarmente atto che la presente udienza viene tenuta con le modalità della videoconferenza in applicazione di quanto disposto ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. e che la "partecipazione" telematica all'udienza dei difensori avviene con la piattaforma «TEAMS», software autorizzato dal DGSIA con provvedimento m_dog DOG07.20/03/2020.0004223.ID.

Sono presenti;

l'avv. LO GIUDICE ILARIO per il ricorrente, dalla propria postazione;

l'avv. LASPINA per il Ministero, dalla propria postazione;

I predetti difensori insistono su quanto dedotto e richiesto nei rispettivi atti introduttivi del giudizio e contestano quanto dedotto da controparte.

È presente ai fini della pratica forense la Dott.ssa Iona Narcisa Vullo

I difensori dichiarano che la partecipazione all'udienza in remoto avviene con modalità tali da assicurare la pienezza e l'effettività del contraddittorio, che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.

Si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e prendono atto del divieto di registrare l'udienza.

L'avv. Lo Giudice rileva di aver depositato telematicamente le istanze effettuate al fine di ottenere i dati anagrafici dei soggetti controinteressati indicati in ricorso cui notificare lo stesso e di non aver ricevuto lo stesso. Insiste per l'autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 o, in subordine, disporre esibizione in giudizio tanto nei confronti del Ministero quanto dell'Ufficio VI Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna i nominati dei controinteressati indicati in ricorso.

L'avv. Laspina, in ordine alla integrazione del contraddittorio, si rimette.

Rappresenta che secondo il Tribunale di Enna a fronte di queste procedure nell'ambito del pubblico impiego privatizzato non è corretto parlare di controinteressati perché sarebbe onere dell'Amministrazione procedere alla risistemazione della graduatoria o al conferimento comunque in conformità alle esigenze del ricorrente.

IL GIUDICE

-ritenuto che, per costante giurisprudenza, "in materia di pubblico impiego privatizzato, nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all'assegnazione del posto messo a concorso, sono contraddittori



necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, ex art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Il litisconsorzio necessario deve, invece, escludersi ove sia chiesto solo il risarcimento del danno, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto” (Cass. n. 14914/2008; conf., ex plurimis, di recente, Cass. n. 36356/2021, secondo cui la pretesa, finalizzata ad ottenere la declaratoria della spettanza del posto, [nella specie] nell’ambito dei trasferimenti interprovinciali, ha la natura propria di un’azione di adempimento, in quanto introdotta per ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione delle graduatorie coerente con le regole di legge e della contrattazione collettiva che ne regolano l’attribuzione e che definiscono i conseguenti obblighi datoriali che si assumono non osservati; “...il vincolato numero dei posti disponibili ha l’effetto di comportare che, se uno di essi venga attribuito... [al ricorrente], necessariamente il medesimo non potrà essere confermato in capo al candidato ammesso... cui esso fu infine destinato”; onde è inevitabile che la pretesa “... dia luogo ad un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente, sicché l’attribuzione di esso... [al ricorrente] non potrebbe che avere quale effetto la perdita del medesimo in capo all’attuale assegnatario, nei cui riguardi pertanto la pronuncia va inevitabilmente resa”; il regolarsi dell’attribuzione dei posti sulla base di graduatorie, comporta la necessità che il contraddittorio sia esteso anche nei riguardi degli altri candidati, che non abbiano ottenuto il trasferimento pur avendolo chiesto e rispetto ai quali dovrà risultare comprovato, per l’accoglimento della domanda, titolo poziore a favore del ricorrente);

-ritenuto che l’esigenza d’integrazione del contraddittorio nei confronti dei “controinteressati” sussista altresì nei casi in cui il ricorrente richieda la tutela anticipata del proprio diritto, mediante ricorso ex art. 700 c.p.c.;

-considerato che, qualora la pretesa azionata in giudizio sia orientata ad ottenere la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità, così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, sussista un’ipotesi di litisconsorzio necessario con questi ultimi;

- rilevato che la fattispecie litisconsortile debba essere esclusa unicamente nelle ipotesi in cui la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (cfr. in questo senso Cass. 28766/2018);

ORDINA

l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti, controinteressati, sebbene non nominativamente individuati, inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Caltanissetta relative al biennio 2022/2024 per le classi di concorso A046 e B016;



-vista l'istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. e la disponibilità della parte ricorrente a farsi carico della notificazione nelle dette forme;

-ritenuto che ai sensi dell'art. 32, co. 1° legge n. 69/ 2009, “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;

-ritenuto, che, alla luce di tale disposizione ed avuto riguardo al rilevante numero dei destinatari della notifica, la pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto costituisca la modalità che meglio è in grado di assicurare la conoscenza dell'atto da parte dei destinatari della notifica, anche in ragione del fatto che la consultazione dei siti telematici è oggi - in concreto - più frequente, immediata ed agevole rispetto a quella in Gazzetta ufficiale;

-visto l'art. 151 c.p.c.;

DISPONE

la notifica del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza, della memoria di costituzione del MI e del presente verbale nei confronti di tutti i docenti, controinteressati, sebbene non nominativamente individuati, inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Caltanissetta relative al biennio 2022/2024 per le classi di concorso A046 e B016, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, a spese di parte ricorrente, entro il 2 marzo 2023 e per almeno 7 giorni consecutivi, indicando in premessa i seguenti dati: Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di RG del procedimento e data della prossima udienza; estremi della parte ricorrente e convenuta; indicazione dei controinteressati nei termini di cui sopra; a seguire il testo degli atti;

-ritenuto che occorra consentire, quindi, ai controinteressati che lo ritengano, di costituirsi in giudizio per svolgere le proprie difese;

DISPONE

il rinvio all'udienza di trattazione del 04.04.2023, ore 10:00, **in remoto presso l'aula virtuale del giudice attivando il seguente collegamento:**

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:AI581OfJM0OiuA8U0D1nqeFfzH2mG5mnp727d_qsIvs1@thread.tacv2/1670754911590?context=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%22e1e4c431-5a45-41d9-9929-2554576e1748%22%7D

Caltanissetta, 26/01/2023

IL GIUDICE
Francesco Bongioanni

